



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***I proventi finanziari esteri in dichiarazione***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

## Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

La globalizzazione dei mercati finanziari ha portato al moltiplicarsi degli **investimenti finanziari effettuati dai contribuenti italiani in Paesi esteri**.

Basti pensare semplicemente agli **investimenti finanziari** fatti direttamente per mezzo di **intermediari finanziari esteri**, oppure all'apertura di un **conto corrente in banche estere**.

A titolo esemplificativo si evidenzia che **sono proventi finanziari di fonte estera**:

- gli **interessi e gli altri proventi dei depositi titoli e conti correnti** bancari costituiti **all'estero**;
- gli **utili di fonte estera** compresi quelli relativi a **strumenti finanziari** e a **contratti di associazione in partecipazione**;
- le **plusvalenze su partecipazioni estere**.

In tutte queste fattispecie è fondamentale conoscere le **modalità di tassazione dei proventi** derivanti da tali investimenti, non dimenticando gli **obblighi di monitoraggio fiscale** previsti dalle disposizioni fiscali del nostro ordinamento.

I **proventi finanziari da investimenti esteri** percepiti da **persone fisiche residenti** sono soggetti, preliminarmente al **regime fiscale previsto dal Paese erogante** e, successivamente, ad **imposizione in Italia**.

Gli **aspetti da tenere in considerazione**, ai fini dell'imposizione in Italia dei proventi finanziari da investimenti esteri, riguardano:

- le **norme che disciplinano la tassazione di analoghi proventi derivanti da investimenti in Italia**;
- l'**eventuale applicazione della Direttiva sul risparmio transfrontaliero e delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia**;
- la **possibilità di poter fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**.



Ai fini fiscali è opportuno distinguere tra **proventi finanziari** che vengono percepiti **con o senza l'intervento di intermediari residenti**.

Infatti, molto spesso le banche hanno l'incarico di **amministrare gli investimenti esteri** del contribuente oppure di **occuparsi dell'incasso dei proventi** derivanti dall'investimento stesso. In tali casi, la normativa fiscale prevede che il **soggetto intermediario**, in qualità di **sostituto d'imposta**, applichi una **ritenuta alla fonte**.

Nell'ipotesi in cui i proventi di fonte estera vengano **percepiti senza l'intervento di un intermediario residente**, sono **indicati in dichiarazione e assoggettati**, a seconda dei casi, **ad imposta sostitutiva oppure ad imposta Irpef progressiva**.

Nello specifico:

- gli **interessi di fonte estera maturati su conto corrente o su depositi titoli** devono essere riportati nel **quadro RM, sezione II-A**, del modello Redditi PF, e sono **assoggettati ad imposta sostitutiva** nella misura del **26 per cento**, con la **possibilità di optare per la tassazione ordinaria** qualora risultino **più convenienti**. L'imposta sostitutiva deve essere **versata alla scadenza** prevista per il versamento delle **imposte sul reddito**;
- i **proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli simili**, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, devono essere indicati nel **quadro RM, sezione II-A**, del modello Redditi PF, e sono soggetti a **tassazione nella misura del 20 per cento**, anche nel caso in cui **gli stessi siano esenti** e indipendentemente da ogni **altro tipo di prelievo** per essi previsto;
- le **plusvalenze su partecipazioni estere** devono essere dichiarate nel **quadro RT, sezione IV-A**, del modello Redditi PF, al netto delle minusvalenze. Nel quadro RT devono essere **indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni**, non negoziate in mercati regolamentati, in società o enti residenti in Stati o Paesi a fiscalità privilegiata;
- gli **utili di dividendi di fonte estera**, compresi quelli relativi a strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, devono essere riportati nel **quadro RM, sezione II-A**, del modello Redditi PF. Anche per tali redditi è prevista ora **l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento** da applicare direttamente in dichiarazione dei redditi. L'imposizione sostitutiva riguarda **gli utili formatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018** riguardanti le partecipazioni qualificate e non qualificate. Nel caso, invece, di **utili formatisi fino al 31 dicembre 2017** e percepiti per effetto del possesso di una partecipazione qualificata deve essere **compilato il quadro RL**, sezione I, in quanto tale reddito concorre alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad Irpef. Nel quadro RL sono riportati, altresì, tutti **gli utili percepiti riferiti a partecipazioni in soggetti** che hanno la residenza in **Paesi a fiscalità privilegiata**.

Oltre agli aspetti reddituali, la detenzione di investimenti all'estero impone al contribuente di considerare anche i **risvolti relativi alle imposte patrimoniali** e agli **obblighi di monitoraggio**



**fiscale** dell'ordinamento italiano.

In particolare, il **possesso di conti correnti e attività finanziarie all'estero**, obbliga il contribuente alla compilazione del **quadro RW del modello Redditi PF**, ai fini del monitoraggio, oltre al versamento dell'Imposta sul valore delle **attività finanziarie detenute all'estero** (Ivafe).